

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 10/2026

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 18 settembre 2026, n. 25523 – in tema di verifica dello stato passivo fallimentare relativa a un credito da contratto di mutuo, il creditore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e il tasso di interesse convenuti, senza che la produzione del piano di ammortamento costituisca elemento di prova indefettibile; spetta invece al debitore mutuatario, e per esso al curatore, l'onere di provare il pagamento delle rate scadute prima della dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, 6 settembre 2026, n. 25056 – in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni affidategli dall'intermediario, che fonda la responsabilità solidale di quest'ultimo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato la condotta dannosa; tale responsabilità solidale può tuttavia essere esclusa quando l'investitore abbia tenuto una condotta anomala, agevolatrice dell'illecito, idonea a interrompere il nesso causale, come la condivisione delle proprie credenziali di home banking con l'autore dell'illecito.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 settembre 2026, n. 25085 – efficacia della clausola statutaria di proroga della giurisdizione e conflitto di interessi dell'amministratore: la clausola statutaria che devolve ad un'autorità giurisdizionale straniera le controversie tra soci e società, comprese quelle sull'esclusione del socio, sulla validità delle delibere e sullo scioglimento, vincola automaticamente tutti i soci senza necessità di ulteriore approvazione; la nomina di un curatore speciale, in presenza di un conflitto di interessi dell'amministratore, sana con effetti *ex tunc* i vizi di rappresentanza processuale della società.

Corte di Cassazione, 8 settembre 2026, n. 25137 – natura decadenziale del termine per la comunicazione del diniego di recesso del socio di cooperativa: il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2532 c.c. per la comunicazione, da parte degli amministratori, del diniego di recesso del socio

cooperatore ha natura decadenziale; il suo inutile decorso determina il consolidamento automatico degli effetti del recesso, senza che sia necessario un previo accertamento giudiziale dei relativi presupposti.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 16 settembre 2026, n. 25399 – azione revocatoria del contratto di mutuo: il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell'art. 67, secondo comma, l.fall; di conseguenza, il curatore del fallimento può ecceperne l'inefficacia a termini dell'art. 95, primo comma, l.fall, ai fini dell'esclusione del credito restitutorio basato sul titolo.

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 17 settembre 2026, n. 25476 – la Corte di Cassazione ha stabilito che l'autorizzazione del giudice tutelare rilasciata all'amministratore di sostegno per procedere a forme di investimento in favore dell'amministrato – inclusa la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita – non si estende, in difetto di una specifica e puntuale previsione, alla designazione dei beneficiari della polizza stessa. La scelta dei beneficiari, anche se operata genericamente mediante rinvio alla categoria degli "*eredi legittimi*", integra un atto eccedente l'oggetto dell'incarico di amministrazione e della relativa autorizzazione, con conseguente impugnabilità di tale designazione ai sensi dell'art. 412 c.c. da parte dei soggetti legittimati.

Corte di Cassazione, 7 settembre 2026, n. 25098 – la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di assicurazione contro i danni, la dichiarazione giudiziale di nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario non incide sul dies a quo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., giacché tale pronuncia ha effetti retroattivi e comporta che il credito sia sempre rimasto in capo al cedente-assicurato (o al suo fallimento), il quale conserva, sin dall'origine, la titolarità del diritto e l'onere di interrompere la prescrizione. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità delle cessioni.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2026, n. 7120 – è illegittima la condanna al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'amministrazione e il pregiudizio lamentato e quando il danneggiato, con la propria condotta, abbia concorso a determinare o ad aggravare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2026, n. 7126 – ai fini della procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 28/2011, la "*disponibilità*" delle aree richiesta al soggetto proponente non presuppone necessariamente la titolarità di un diritto reale o il possesso materiale del bene, potendo essere comprovata anche mediante un contratto preliminare di compravendita; tale disponibilità giuridica deve tuttavia estendersi, oltre che alle aree su cui è collocato l'impianto, anche a quelle necessarie alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica, costituendo un requisito oggettivo e vincolato di ammissibilità dell'intervento, sicché l'amministrazione può dedurre in giudizio, senza che ciò configuri un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, la carenza di tale requisito quando esso emerga dalla documentazione procedimentale e sia già strutturalmente ricompreso nell'oggetto del provvedimento di diniego impugnato.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 settembre 2026, n. 8 – il rito speciale super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 per l'impugnazione delle decisioni in materia di oscuramento delle offerte, in quanto derogatorio ed eccezionale rispetto al rito ordinario dell'accesso, trova applicazione esclusivamente quando la stazione appaltante abbia integralmente adempiuto, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, agli obblighi informativi e di ostensione previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, comunicando altresì le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 18 settembre 2026, n. 25523 – in tema di verifica dello stato passivo fallimentare relativa a un credito da contratto di mutuo, il creditore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e il tasso di interesse convenuti, senza che la produzione del piano di ammortamento costituisca elemento di prova indefettibile; spetta invece al debitore mutuatario, e per esso al curatore, l'onere di provare il pagamento delle rate scadute prima della dichiarazione di fallimento.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in oggetto, si è pronunciata sul riparto dell'onere probatorio nell'ambito dell'accertamento di un credito da contratto di mutuo in sede di verifica dello stato passivo fallimentare.

Nella specie, la ricorrente contestava al Tribunale di Caltanissetta di avere correttamente enunciato il principio secondo cui la produzione del piano di ammortamento non è requisito indispensabile per l'ammissione al passivo del credito da contratto di mutuo, ma di avere poi di fatto tradito tale principio,

imponendo alla cessionaria della mutuante *"l'onere... di provare la parziale estinzione del debito da parte del debitore in misura diversa da quella di fatto dedotta attraverso la richiesta di ammissione al passivo"*.

La Corte ha accolto il motivo, osservando che la ricorrente non ha *"altri oneri probatori, se non quelli riguardanti l'esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell'ammortamento"* (Cass. n. 3015/2020), disciplina che *"non necessariamente deve essere dimostrata mediante la produzione del piano di ammortamento"* (Cass. n. 26426/2017). Anzi, trattandosi nella specie di un mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento *"non potrebbe che essere soltanto una previsione teorica e approssimativa, necessariamente da correggere, poi, alla luce dell'effettivo andamento del tasso variabile concordato nel contratto"*.

La Corte ha precisato che *"anche il mutuo, come ogni contratto, deve avere un oggetto determinato o determinabile (art. 1346 c.c.) e, quindi, deve contenere una disciplina del tasso di interesse che permetta l'esatta individuazione – sia pure a posteriori, se il tasso è variabile, ma pur sempre in base a criteri predeterminati nel contratto – degli obblighi di pagamento gravanti sulla parte mutuataria"*.

La Corte ha ritenuto incoerente la decisione impugnata, rilevando che *"la disciplina del tasso di interesse o è determinata (ovverosia consente di calcolare gli importi dovuti dal mutuatario) oppure non lo è"*: nel secondo caso ne deriverebbe la nullità della clausola, non accertata dal Tribunale; nel primo caso il giudice *"può e deve accertare, eventualmente anche a mezzo della prospettata c.t.u. contabile, la corrispondenza tra quanto richiesto con la domanda di ammissione al passivo e quanto ancora dovuto dalla società fallita al netto dei pagamenti già effettuati"*.

La Suprema Corte ha quindi affermato che il Tribunale *"ha dichiarato un formale ossequio ai corretti principi giurisprudenziali secondo cui: a) "la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova residuo credito da mutuo" (Cass. n. 26426/2017); b) "il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento" (Cass. n. 3015/2020); ma ha poi tuttavia tradito nei fatti tali principi, facendo dipendere l'esito della lite proprio dalla mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento"*.

In tal modo, *"il giudice a quo ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso"* (Cass. n. 5800/2026).

Corte di Cassazione, 6 settembre 2026, n. 25056 – in tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni affidategli dall'intermediario, che fonda la responsabilità solidale di quest'ultimo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato la condotta dannosa; tale responsabilità solidale può tuttavia essere esclusa quando l'investitore abbia tenuto una condotta anomala, agevolatrice dell'illecito, idonea a interrompere il nesso causale, come la condivisione delle proprie credenziali di home banking con l'autore dell'illecito.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in questione, si è pronunciata in materia di intermediazione finanziaria e responsabilità solidale per illeciti commessi dal promotore finanziario dipendente.

Nella specie, l'erede di una correntista aveva agito contro la banca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da illecite distrazioni di somme dal conto corrente del dante causa, effettuate dal promotore finanziario della banca medesima (ex genero della correntista) mediante operazioni di home banking eseguite senza il consenso della titolare e con falsificazione della sua firma. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità della banca, ritenendo interrotto il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del promotore e l'illecito, in ragione delle condotte anomale della correntista, tra cui la condivisione delle credenziali di accesso all'home banking con il genero.

La Corte ha premesso che, in tema di intermediazione finanziaria, *"il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe"* (Cass. n. 3425/2025).

La Corte ha tuttavia precisato che *tale orientamento è stato temperato, nel senso che "la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore"* (Cass. n. 28952/2024). In tale ottica, *"una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo"* (Cass. n. 11240/2025).

Nella specie, la Corte ha ritenuto non sindacabile l'accertamento della Corte d'Appello secondo cui "è indubbio che tale consegna" della chiave di accesso all'home banking "abbia costituito la causa efficiente dell'illecito compiuto dal dipendente della banca", osservando altresì che "anche la mancata doverosa cautela nell'esaminare gli estratti-conto ha agevolato la condotta illecita del dipendente, dato che tale esame avrebbe consentito di verificare le avvenute distrazioni del denaro dal conto corrente a favore dello stesso dipendente".

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando che, "correttamente", la Corte d'Appello aveva ritenuto "interrotto il rapporto di causalità tra l'esercizio delle funzioni del dipendente della banca e gli illeciti commessi, in conseguenza delle suesposte condotte anomale dell'investitrice", con conseguente esclusione della responsabilità solidale dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 58/1998.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 settembre 2026, n. 25085 – efficacia della clausola statutaria di proroga della giurisdizione e conflitto di interessi dell'amministratore: la clausola statutaria che devolve ad un'autorità giurisdizionale straniera le controversie tra soci e società, comprese quelle sull'esclusione del socio, sulla validità delle delibere e sullo scioglimento, vincola automaticamente tutti i soci senza necessità di ulteriore approvazione; la nomina di un curatore speciale, in presenza di un conflitto di interessi dell'amministratore, sana con effetti ex tunc i vizi di rappresentanza processuale della società.

Le Sezioni Unite hanno affermato che "l'inserimento della clausola nell'atto costitutivo ha effetti vincolanti nei confronti dei soci, senza necessità di ulteriore approvazione", poiché "la costituzione di una società postula una comunanza di interessi nel perseguimento di finalità comuni; ciascun socio è titolare, nei rapporti con gli altri soci e con gli organi sociali, di diritti e obblighi che trovano la loro fonte nello statuto, atto che produce effetti analoghi a quelli di un contratto".

La Corte ha quindi ritenuto che "tutte le domande, principali e subordinate" proposte in una controversia societaria – ivi incluse quella di esclusione dei soci per abuso del diritto e condotte lesive del patrimonio sociale, quella di annullamento della delibera di nomina dell'amministratore e quella di scioglimento e liquidazione della società – ricadano nella previsione statutaria di devoluzione alla giurisdizione straniera, "essendo in discussione l'appartenenza dei convenuti alla compagine sociale e pretese violazioni del contratto sociale", precisando che tale devoluzione è "coerente con il criterio della sede effettiva della società".

Quanto al profilo del conflitto di interessi dell'amministratore convenuto, la Corte ha chiarito che *"l'intervenuta nomina del curatore speciale della società ha sanato, con effetti ex tunc, i vizi attinenti alla rappresentanza processuale"*, facendo salve anche le difese e le attività processuali svolte in precedenza, inclusa l'eccezione di giurisdizione, e precisando che *"il conflitto di interessi può, al più, legittimare la controparte a sollecitare la nomina di un curatore speciale"*, ma non a dedurre l'invalidità della costituzione del rappresentante.

Le Sezioni Unite hanno infine precisato che una società regolarmente costituita all'estero secondo il proprio ordinamento di origine va considerata, ai fini dell'ordinamento italiano, dotata di autonoma personalità giuridica secondo il tipo sociale ivi riconosciuto, *"con l'esclusione della possibilità di ravvisare una semplice comunione di godimento o la simulazione dello statuto"*.

Corte di Cassazione, 8 settembre 2026, n. 25137 – natura decadenziale del termine per la comunicazione del diniego di recesso del socio di cooperativa: il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2532 c.c. per la comunicazione, da parte degli amministratori, del diniego di recesso del socio cooperatore ha natura decadenziale; il suo inutile decorso determina il consolidamento automatico degli effetti del recesso, senza che sia necessario un previo accertamento giudiziale dei relativi presupposti.

Nell'ambito di una controversia sul recesso di soci da una società cooperativa, la Corte ha affermato che *"il recesso del socio esercitato ai sensi dell'art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve attribuirsi natura decadenziale"*.

La Corte ha inoltre escluso che il socio, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, debba rivolgersi preventivamente al giudice per ottenere l'accertamento dei presupposti del recesso, ritenendo tale onere incompatibile con la tutela effettiva spettante al socio cooperatore e con il divieto, esteso alle cooperative, di rendere più gravoso l'esercizio del recesso.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Corte di Cassazione, 16 settembre 2026, n. 25399 – azione revocatoria del contratto di mutuo: il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell'art. 67,

secondo comma, l.fall; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l'inefficacia a termini dell'art. 95, primo comma, l.fall, ai fini dell'esclusione del credito restitutorio basato sul titolo.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25399, pubblicata in data 16 settembre 2026, si è pronunciata in tema di eccezione revocatoria al contratto di mutuo ex art. 67 l.fall.

In primo luogo, la Corte, con riferimento all'art. 67 l.fall, ha premesso che *"l'interpretazione letterale della norma esclude (...) che debba darsi una interpretazione ulteriormente restrittiva degli atti a titolo oneroso revocabili a termini dell'art. 67, secondo comma l.fall, dovendosi dedurre – in termini sistematici – che tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quanto commercialmente leciti (posti in essere tra soggetti in bonis), sono da considerare "anomali" nella logica concorsuale ove compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quanto ai loro effetti negoziali (...) Un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi, passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale"*.

La Suprema Corte ha poi affermato che *"ove, poi, l'atto a titolo oneroso costituisca presupposto per l'opponibilità alla massa del relativo diritto di credito, l'art. 95, primo comma l.fall., norma processuale posta a presidio della formazione dello stato passivo (...) consente al curatore del fallimento di eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell'inefficacia dell'atto negoziale posto in essere nel periodo sospetto"*.

La Corte ha, inoltre, precisato che *"è irrilevante che l'atto non abbia arrecato un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbia comportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell'erogazione di liquidità. In questo caso, la revocabilità dell'atto discende dall'incremento del passivo conseguente all'insorgenza dell'obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi"*.

La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, ha aggiunto che *"va ricordato, sul punto, che questa Corte (Cass., n. 3462/2024) ha ritenuto che la fideiussione sarebbe passibile di eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. in via breve quale atto dispositivo del patrimonio, tale da far gravare sul patrimonio del debitore una ulteriore garanzia di fonte negoziale (...), non essendo idoneo a rimuovere il pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore l'esercizio della successiva azione di regresso verso il debitore principale, attesa la maggiore difficoltà del soddisfacimento delle ragioni del credito di regresso del fideiussore. Detto argomento è spendibile anche in tema di eccezione di revocatoria fallimentare in via breve, senza che si debba accertare il pregiudizio in danno della massa, essendo detto pregiudizio in re ipsa per il fatto che sul patrimonio del debitore è andata a gravare una ulteriore obbligazione restitutoria derivante dalla pattuizione del contratto di mutuo"*.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *"il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell'art. 67,*

secondo comma, l.fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l'inefficacia a termini dell'art. 95, primo comma, l.fall., ai fini dell'esclusione del credito restitutorio basato sul titolo".

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, 17 settembre 2026, n. 25476 – la Corte di Cassazione ha stabilito che l'autorizzazione del giudice tutelare rilasciata all'amministratore di sostegno per procedere a forme di investimento in favore dell'amministrato – inclusa la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita – non si estende, in difetto di una specifica e puntuale previsione, alla designazione dei beneficiari della polizza stessa. La scelta dei beneficiari, anche se operata genericamente mediante rinvio alla categoria degli "eredi legittimi", integra un atto eccedente l'oggetto dell'incarico di amministrazione e della relativa autorizzazione, con conseguente impugnabilità di tale designazione ai sensi dell'art. 412 c.c. da parte dei soggetti legittimati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza indicata in oggetto, si è pronunciata sulla validità della designazione dei beneficiari in una polizza vita stipulata dall'amministratore di sostegno nell'interesse dell'amministrato.

Nella specie, l'amministratore era stato autorizzato dal giudice tutelare ad investire una somma di euro 350.000,00 attraverso una polizza assicurativa, individuando quali beneficiari gli eredi legittimi dell'amministrato. A seguito del decesso di quest'ultimo, uno degli eredi testamentari aveva contestato la designazione, sostenendo che essa eccedeva i poteri attribuiti all'amministratore di sostegno e richiedendone la dichiarazione di nullità dell'indicazione del beneficiario o l'annullamento dell'atto.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nella specie, *"la richiesta dell'amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l'individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquanta mila euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio dell'amministrato e, quindi, l'individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall'ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell'investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell'autorizzazione da parte del g.t."*

La Suprema Corte ha poi precisato che l'aver indicato quali beneficiari della polizza gli eredi legittimi *"ha di fatto prodotto l'effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall'amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l'oggetto dell'incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del g.t. per l'operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all'art 412 c.c." e, di conseguenza "detto atto è suscettibile di essere annullato".*

Ed ancora, la Corte di Cassazione ha chiarito che *"la clausola d'indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l'intero contratto"* e ha precisato che *"l'arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi"* da parte dell'amministratore, *"configura un atto non ricompreso nell'ambito dei poteri dell'amministratore e della finalità dell'investimento per il quale era chiesta l'autorizzazione, finalizzata all'accrescimento del patrimonio dell'amministrato"*.

Corte di Cassazione, 7 settembre 2026, n. 25098 – la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di assicurazione contro i danni, la dichiarazione giudiziale di nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario non incide sul dies a quo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., giacché tale pronuncia ha effetti retroattivi e comporta che il credito sia sempre rimasto in capo al cedente-assicurato (o al suo fallimento), il quale conserva, sin dall'origine, la titolarità del diritto e l'onere di interrompere la prescrizione. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità delle cessioni.

La Corte di Cassazione con la sentenza indicata in oggetto si è pronunciata sugli effetti dell'accertamento della nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario in relazione alla decorrenza della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c.

Nella specie, l'assicurato a seguito di un incendio propagatosi in un capannone formulò richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa che, ritenendo la polizza inoperativa, non corrispose l'importo richiesto. La società successivamente aveva ceduto ad alcuni creditori parte del credito indennitario e, in un primo giudizio, la polizza venne ritenuta operativa escludendo tuttavia che le cessioni avessero determinato il trasferimento del credito in favore dei cessionari. Il fallimento della società aveva quindi promosso un successivo giudizio per ottenere il pagamento della restante parte dell'indennizzo. La domanda, inizialmente respinta per intervenuta prescrizione, era stata accolta dalla Corte d'Appello, la quale aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dal passaggio in giudicato della precedente sentenza.

La Suprema Corte ha stabilito che la società *"era rimasta titolare delle posizioni creditorie ritenute, da essa stessa, ma infondatamente, cedute a terzi e quindi, ben avrebbe potuto far valere, quantomeno in via cautelativa, nei confronti della compagnia le proprie ragioni creditorie per lo stesso ammontare"*.

La Corte di Cassazione ha precisato che, nella specie, *"non avendo né la società ancora in bonis né il fallimento posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, che decorreva da quando il diritto poteva essere fatto valere e, dunque, ben prima del passaggio in giudicato della di primo grado, la*

prescrizione biennale in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 2952, comma secondo, cod. civ., nella formulazione all'epoca vigente, era già maturata".

Infine, la Suprema Corte ha chiarito che *"se una sentenza dichiara inesistente o nulla una cessione di credito (sia pure, almeno in tesi, errando) quella cessione di credito deve ritenersi come mai avvenuta e mai produttiva di effetti"* precisando che, nella specie, *"la corte territoriale ha, così, confuso il dies a quo di produzione degli effetti (il passaggio in giudicato) con la retroattività degli effetti stessi: dichiarato nullo un contratto stipulato in tempo anteriore, quel contratto è considerato nullo e privo di effetti fin dalla sua conclusione; non perde validità oggi, ma da oggi si accerta che non l'ha mai avuta".*

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2026, n. 7120 – è illegittima la condanna al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo in assenza di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'amministrazione e il pregiudizio lamentato e quando il danneggiato, con la propria condotta, abbia concorso a determinare o ad aggravare il danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Con sentenza n. 7120 del 25 settembre 2026, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è espressa sui presupposti necessari per una condanna al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.

Il Consiglio di Stato ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa consolidata abbia evidenziato *"che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria un'autonoma verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, la verifica della lesione del bene della vita, del nesso causale tra l'illecito e il danno, della colpa dell'amministrazione e della sussistenza del danno ingiusto"*. In tal senso, l'illegittimità del provvedimento non costituisce altro che un *"indice presuntivo della colpevolezza e non consente di configurare una responsabilità oggettiva o paraoggettiva dell'amministrazione pubblica"*.

Il danno ingiusto – prosegue la Sezione – deve essere *"causalmente collegato alla condotta antiggiuridica tenuta dall'amministrazione"*: alla luce del principio dispositivo, spetta al danneggiato offrire la prova del danno subito, *"non trovando applicazione il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento"*. La valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.), nei casi di impossibilità o estrema difficoltà di una prova precisa *"è riferita unicamente alla quantificazione dell'ammontare del danno (quantum debeatur) e non esonera il ricorrente dall'onere di provare la sussistenza del danno stesso (an debeatur)"*.

Con riferimento al caso di specie, il Consiglio di Stato non ritiene quindi risarcibile il danno da lesione dello ius aedificandi derivante dall'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio e da lesione della libera attività economica derivante da un provvedimento di blocco delle vendite.

Affermano i Giudici che non è stata fornita la prova della diretta incidenza causale dell'attività amministrativa illegittima sulla sfera giuridica della medesima società e, in particolare, sull'asserito blocco delle vendite relative al medesimo immobile, nonché sulla circostanza che l'immobile stesso e i manufatti erigendi si sarebbero potuti vendere, comunque, ad un valore adeguato, senza risentire del tempo trascorso, anche considerando che, comunque, incidono su questa voce di danno i tempi necessari alla costruzione degli immobili e i tempi di vendita degli stessi, dati del tutto ipotetici, che non consentono di ritenere provato il nesso di causalità sussistente tra la condotta del Comune e il danno richiesto.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2026, n. 7126 – ai fini della procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 28/2011, la disponibilità delle aree richiesta al soggetto proponente non presuppone necessariamente la titolarità di un diritto reale o il possesso materiale del bene, potendo essere comprovata anche mediante un contratto preliminare di compravendita; tale disponibilità giuridica deve tuttavia estendersi, oltre che alle aree su cui è collocato l'impianto, anche a quelle necessarie alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica, costituendo un requisito oggettivo e vincolato di ammissibilità dell'intervento, sicché l'amministrazione può dedurre in giudizio, senza che ciò configuri un'inammissibile integrazione postuma della motivazione, la carenza di tale requisito quando esso emerga dalla documentazione procedimentale e sia già strutturalmente ricompreso nell'oggetto del provvedimento di diniego impugnato.

Con sentenza del 25 settembre 2026, n. 7126, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è espressa su come può essere intesa la *"disponibilità delle aree"* richiesta dall'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 28/2011 al fine della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Secondo i Giudici del Consiglio di Stato, l'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 28/2011, nella parte in cui individua i soggetti legittimati alla presentazione della PAS *"chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse"*, *"non identifica la disponibilità richiesta ai fini della PAS con la proprietà dell'area, né richiede espressamente la titolarità di un diritto reale o l'attuale possesso del bene"*.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato che la nozione di disponibilità deve essere verificata *"avuto riguardo alla concreta situazione giuridica facente capo al proponente e alla sua idoneità a consentire l'esercizio delle facoltà necessarie alla realizzazione dell'intervento"*.

In tal senso, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"la stipulazione di un contratto preliminare è, in astratto, idonea ad assicurare la futura piena disponibilità del terreno, anche in ragione del rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. in caso di inadempimento del promittente alienante"*, dovendosi tuttavia verificare in concreto se, nelle more della stipulazione del contratto definitivo, *"il preliminare attribuisca al promissario acquirente poteri sufficienti a porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio, anche mediante una disponibilità materiale circoscritta alle attività necessarie a tal fine"*. Infatti, occorre accertare la disponibilità in concreto, *"avuto riguardo ai poteri di godimento e di utilizzazione attribuiti al proponente, e il contratto preliminare è, in astratto, idoneo a comprovare tale requisito, purché attribuisca al promissario acquirente facoltà sufficienti allo svolgimento delle attività funzionali all'iter autorizzatorio non essendo necessaria la piena immissione nel possesso"*.

Nella specie, il Consiglio di Stato ritiene che il contratto preliminare attribuisse *"alla promissaria acquirente una serie di poteri immediatamente esercitabili sul terreno, tra i quali l'immissione anticipata nel possesso ai fini dello svolgimento delle attività preliminari, la possibilità di effettuare sopralluoghi, indagini e verifiche tecniche, anche mediante soggetti incaricati, nonché la facoltà di presentare alle competenti amministrazioni le istanze e le richieste necessarie al conseguimento dei titoli autorizzatori, assumendo altresì gli impegni concernenti la proprietà richiesti nell'ambito dei relativi procedimenti"*.

Alla luce di ciò, il Collegio osserva altresì che *"una diversa interpretazione, che imponesse al proponente di essere già proprietario dell'area o titolare di un diritto reale pienamente esercitabile prima ancora della conclusione dell'iter autorizzatorio, finirebbe per attribuire alla nozione legislativa di "disponibilità" un significato sostanzialmente coincidente con quello di "proprietà", vanificando la distinta previsione contenuta nell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2011"*, non potendo in tale ottica la presenza di condizioni sospensive impedire che il preliminare produca immediatamente gli effetti negoziali concernenti i poteri attribuiti al promissario acquirente.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 settembre 2026, n. 8 – il rito speciale super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 per l'impugnazione delle decisioni in materia di oscuramento delle offerte, in quanto derogatorio ed eccezionale rispetto al rito ordinario dell'accesso, trova applicazione esclusivamente quando la stazione appaltante abbia integralmente adempiuto, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, agli obblighi informativi e di ostensione previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, comunicando altresì le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.

Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione all'interpretazione dell'art. 36, comma 4, del codice dei contratti

pubblici, che prevede l'impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Nella specie, a seguito dell'aggiudicazione di un appalto per il servizio di campionamento del parametro legionella, la seconda classificata aveva ricevuto, su propria richiesta, copia della determinazione di aggiudicazione nonché l'offerta tecnica dell'aggiudicataria in versione oscurata, unitamente alle dichiarazioni con cui quest'ultima ne aveva chiesto la secretazione parziale. A fronte della mancata ostensione degli ulteriori atti dovuti, la società aveva sollecitato più volte l'esame della propria istanza di accesso e, solo successivamente, aveva notificato ricorso avverso l'aggiudicazione; il TAR Lombardia, pronunciandosi sull'istanza incidentale di accesso, aveva dichiarato irricevibile, per tardività rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, la domanda volta a ottenere l'ostensione integrale dell'offerta tecnica e dei giustificativi dell'anomalia.

Investita dell'appello, la Sezione Terza del Consiglio di Stato aveva rilevato un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della norma e aveva rimesso la questione all'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., sottoponendo due quesiti: se il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia destinato a trovare applicazione nel solo caso in cui la stazione appaltante abbia puntualmente assolto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo, con la conseguenza che, in caso di inosservanza di detti obblighi, debba tornare ad applicarsi la disciplina generale di cui all'articolo 116 c.p.a., ovvero se il predetto rito speciale resti applicabile anche nei ridetti casi di inosservanza, con la sola specificazione che il termine di dieci giorni per l'impugnazione decorrerà dalla data in cui il concorrente ha avuto conoscenza dell'offerta dell'aggiudicatario oscurata ovvero delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sull'istanza di oscuramento; e se, e in caso affermativo a quali condizioni, la pubblicazione o l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario in tutto o in parte oscurata possa integrare una decisione implicita della stazione appaltante sull'istanza di oscuramento dell'offerta medesima, in modo da far decorrere il termine abbreviato di impugnazione di cui al citato articolo 36, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

Sul primo quesito, l'Adunanza ha dato atto dell'esistenza di un primo orientamento secondo cui il termine di dieci giorni rileverebbe non solo quando la comunicazione delle decisioni sull'oscuramento avvenga contestualmente all'aggiudicazione secondo lo schema legale, ma anche quando essa sia successiva o segua un'apposita istanza di accesso, con la conseguenza che l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione determinerebbe un mero differimento del dies a quo, e non la riespansione del rito ordinario. A tale indirizzo si contrappone un diverso orientamento, divenuto maggioritario, secondo cui, stante il carattere eccezionale della disciplina dell'art. 36, la comunicazione dell'aggiudicazione avvenuta in difformità dal modello legale priva la fattispecie dei presupposti strutturali richiesti dalla norma derogatoria,

con la conseguenza che si riepande il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a., con il relativo termine di trenta giorni.

L'Adunanza Plenaria ha aderito a quest'ultima tesi, valorizzando il dato testuale della norma, che fa decorrere il termine abbreviato *"dalla comunicazione digitale della aggiudicazione"*, e la natura eccezionale e derogatoria della disciplina, insuscettibile di applicazione analogica anche alla luce della riserva assoluta di legge di cui all'art. 111 Cost. Il Collegio ha quindi formulato il seguente principio di diritto: *"il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si riepande la disciplina del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo"*.

Quanto al secondo quesito, l'Adunanza ha aderito all'indirizzo maggioritario, escludendo la configurabilità di un provvedimento implicito nella mera pubblicazione dell'offerta oscurata, isolata o accompagnata dalla richiesta di segretazione, osservando che *"una cosa è poter prendere visione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria celata in alcune sue parti, altra è avere contezza della "decisione" assunta dalla stazione appaltante in ordine all'istanza di oscuramento, ossia delle ragioni per le quali quest'ultima è stata ritenuta meritevole di accoglimento"*, precisando che l'univocità richiesta dalla norma *"non riguarda, all'evidenza, solo l'an, ma anche il quomodo, e, soprattutto, il quare"*.

Tale conclusione, secondo il Collegio, trova ulteriore conferma nella necessità di evitare interpretazioni in conflitto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di tutela giurisdizionale effettiva nelle procedure di affidamento.

L'Adunanza ha pertanto enunciato il secondo principio di diritto: *"il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento"*.